

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(<i>Presenti</i>	383
<i>Votanti</i>	377
<i>Astenuti</i>	6
<i>Maggioranza</i>	189
<i>Hanno votato sì</i>	375
<i>Hanno votato no</i> .	2).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

NITTO FRANCESCO PALMA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTO FRANCESCO PALMA. Signor Presidente, all'articolo 2, comma 2-*sexies*, a mio avviso, vi è un grave errore giuridico che dovrebbe essere, in qualche modo, corretto, non potendo essere oggetto di correzione in sede di coordinamento formale.

Nell'ultimo capoverso di detto comma si afferma che il potere di ricorso avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza è in capo al procuratore della Repubblica. Gli articoli 666 e seguenti del codice di procedura penale, che regolamentano la disciplina della camera di consiglio del tribunale di sorveglianza, prevedono che l'ufficio del pubblico ministero è ivi rappresentato dal procuratore generale della Repubblica, il che, evidentemente, comporta che, con il comma 2-*sexies*, si conferisce il potere di impugnazione ad un soggetto, il procuratore della Repubblica, che non ha preso parte all'udienza.

GERARDO BIANCO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERARDO BIANCO. Signor Presidente, non sono un esperto, ma se la considerazione fatta dal collega Palma è quella che è, chiaramente si tratta di una problematica che non può essere assolutamente risolta attraverso il cosiddetto coordinamento. Si tratta di un problema specifico

che deve essere risolto soltanto con una decisione di carattere legislativo; forse, se è già stato approvato nell'altro ramo del Parlamento, è importante, da questo punto di vista, non ritenere di poter risolvere questi problemi attraverso pasticci di carattere procedurale.

PRESIDENTE. Il coordinamento formale ha determinati limiti. Non può essere la riscrittura delle leggi: è coordinamento formale.

LUIGI VITALI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUIGI VITALI, *Relatore*. Signor Presidente, credo che abbiamo davanti un'ipotesi classica di coordinamento formale. Vi è, infatti, il richiamo alla norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale che fa espresso riferimento al procuratore generale. Quindi, non può che essere il procuratore generale. Se poi questo non dovesse essere l'orientamento, possiamo, come Comitato ristretto, presentare una proposta emendativa. In tal caso, si potrebbe accantonare la votazione dell'articolo 2 al fine di presentare una proposta emendativa, ma, a mio avviso, la questione potrebbe essere superata in questo senso.

PRESIDENTE. Onorevole Vitali, deve dirlo lei. Se vuole l'accantonamento della votazione dell'articolo...

LUIGI VITALI, *Relatore*. È meglio essere precisi: accantoniamo la votazione dell'articolo. Presenteremo, in questo senso, una proposta emendativa.

PRESIDENTE. Sta bene. È, dunque, accantonata la votazione dell'articolo 2 che avverrà nel pomeriggio.

Il seguito del dibattito avrà luogo nel prosieguo della seduta.

La seduta è sospesa e riprenderà alle 15 con il sindacato ispettivo. Le votazioni avranno luogo dalle 16,30.

La seduta, sospesa alle 13,25, è ripresa alle 15.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Frattini, Paolo Russo e Valentino sono in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono settantuno, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

(Nomine in ambito teatrale – nn. 3-01667 e 3-01668)

PRESIDENTE. Avverto che le interrogazioni Rositani nn. 3-01667 e 3-01668, che vertono sullo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente (*vedi l'allegato A – Interrogazioni sezione 1*).

Il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, onorevole Pescante, ha facoltà di rispondere.

MARIO PESCANTE, *Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Signor Presidente, in merito alle nomine del dottor Stefano Mazzonis a sovrintendente del teatro comunale di Bologna e del signor Eric Vigiè a direttore artistico del teatro Giuseppe Verdi di Trieste, dopo avere interpellato la direzione generale per lo spettacolo dal vivo, si rappresenta quanto segue.

Com'è noto, ai sensi del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, gli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale – ivi compresi gli enti autonomi lirici – sono stati trasformati in fondazioni di diritto privato e, come tali,

sono disciplinati, per quanto non espressamente previsto dal decreto legislativo stesso, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

Tali fondazioni operano, tra l'altro, secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio. Di conseguenza, si deve ritenere che, attualmente, l'autonomia gestionale di tali teatri è ancora più garantita rispetto a quando essi rivestivano natura pubblica.

Il decreto legislativo sopra richiamato stabilisce, altresì, che lo statuto debba prevedere che le fondazioni siano gestite da un consiglio di amministrazione nel quale sia rappresentata, tra l'altro, l'autorità di Governo competente per lo spettacolo. Inoltre, lo statuto deve garantire l'autonomia degli organi della fondazione.

Il controllo sull'amministrazione della fondazione è esercitato dal collegio dei revisori, il quale deve riferire trimestralmente, con apposita relazione, sia al Ministero per i beni e le attività culturali che a quello dell'economia e delle finanze.

Ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 367 del 1996, l'azione di vigilanza esercitata da questo ministero avviene con la verifica del rispetto degli impegni «cui è subordinata la conservazione dei diritti e delle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari», così come individuati all'articolo 17. Oltre a ciò, il medesimo articolo prevede che l'autorità di Governo ed il Ministero del tesoro ricevano dalle fondazioni informazioni, anche periodiche, da essi richieste.

Quanto sopra esposto, a proposito delle interrogazioni presentate dall'onorevole Rositani, evidenzia che il ruolo di questo ministero riguarda una funzione di vigilanza che non coincide con un controllo analitico dell'opportunità dei singoli atti, salvo che questi non siano palesemente *contra legem*, secondo i principi generali in materia. Alle stesse finalità deve ispirarsi la potestà di intervento ministeriale ai sensi dell'articolo 25 del codice civile; in ogni caso, essa non può indirizzarsi al sindacato di valutazioni prettamente a carattere tecnico-artistico.

Occorre osservare, inoltre, che l'amministrazione è tenuta ad intervenire con lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione solo nei casi previsti dall'articolo 21 del citato decreto legislativo, cioè quando « risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie, che regolano l'attività della fondazione », nonché quando « il conto economico chiude con una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi ».

Ad ogni modo, ferma restando la evidente discrezionalità tecnico-artistica delle scelte effettuate dagli enti lirici, occorre precisare che l'accertamento dei requisiti non è legato ad una formale documentazione cartolare, ma ad una valutazione del *curriculum vitae*, dei titoli professionali secondo regole tecniche proprie dell'arte musicale e scenica.

La direzione generale competente rappresenta che il dottor Stefano Mazzonis è stato nominato sovrintendente al teatro comunale di Bologna con delibera del consiglio di amministrazione a maggioranza con cinque voti favorevoli ed un astenuto.

L'articolo 13 del decreto legislativo n. 367 del 1996 prescrive che il sovrintendente sia dotato di specifiche e comprovate esperienze nel settore dell'organizzazione musicale e della gestione di enti consimili.

Al riguardo, la direzione generale rileva che il dottor Mazzonis ha gestito, sin dal 1979, numerose manifestazioni e festival di rilevanza nazionale e curato l'allestimento di opere presso teatri, quali il Maggio musicale fiorentino.

Tali esperienze professionali sono state valutate nella discussione avutasi in sede di deliberazione della nomina.

Il signor Eric Vigì è stato nominato direttore artistico del teatro G. Verdi di Trieste dal sovrintendente, sentito il consiglio di amministrazione, a maggioranza, con quattro voti favorevoli, due contrari ed un astenuto. Il medesimo ha effettuato studi di musica e di storia della musica, ha operato del settore della scenografia e

della regia lirica, realizzando anche allestimenti, sino alla nomina di coordinatore artistico del teatro Real di Madrid.

Si ritiene, pertanto, che, ferma restando la discrezionalità tecnico-artistica degli enti lirici nella scelta del direttore artistico e del sovrintendente, non sussista alcun presupposto per un intervento del ministero in tali nomine in esercizio della funzione di vigilanza che gli è attribuita.

PRESIDENTE. L'onorevole Rositani ha facoltà di replicare.

GUGLIELMO ROSITANI. Signor Presidente, non sono assolutamente soddisfatto. È come lavarsi le mani su un argomento di estrema delicatezza, che riguarda un settore importante della cultura italiana (il mondo dello spettacolo in particolar modo). Il sottosegretario di Stato si è limitato a mettere in risalto che gli enti e le fondazioni sono autonome dal punto di vista della gestione. Nessuno contesta questo, perché la legge prevede questo, ma lavarsi le mani significa non voler individuare le competenze che il Governo (in questo caso il ministero) ha sulle fondazioni. Infatti, nel momento in cui la norma più volte richiamata non prevede l'organo che deve intervenire, due sono le cose: o queste sono autonome e sono abilitate a « delinquere » oppure si deve ricorrere alla magistratura ordinaria.

Non ritengo che la risposta data dal sottosegretario di Stato sia esatta, perché ritengo che il ministero abbia competenza ad intervenire nel momento in cui è palese le illegittimità che vengono compiute da parte di questi organi preposti al controllo del ministero stesso. Nel caso particolare, la legge è chiarissima, e si tratta di norme imperative senza possibilità di deroga. Nel caso di Bologna il signor Mazzonis ha un requisito tra i due richiesti dalla legge: ha fatto esperienza organizzativa. Ce ne sono migliaia che organizzano feste, compreso me, quando mi voglio divertire, ma certamente non ho l'abilitazione per poter occupare il posto di sovrintendente di una fondazione. Quindi, la risposta data per quanto riguarda il dottor Mazzonis è as-

solitamente inesatta non risponde a verità.

Per quanto riguarda l'altra questione, quella più grave, relativa al settore artistico del teatro Verdi di Trieste, qui ci troviamo di fronte ad un falso, un falso chiarissimo. Vigìè, questo signore di Nizza, è stato nominato da un signore di Madrid; il sovrintendente è di Madrid, il direttore artistico è di Nizza, come se in Italia, tra le altre cose, non avessimo uomini capaci di dirigere un teatro importante come quello di Trieste. Ebbene, nel caso di Vigìè siamo di fronte ad una cosa gravissima e lo stesso Vigìè sul giornale locale *Il Piccolo* ha dichiarato che, in effetti, i titoli non c'erano. Guarda caso, il ministero mi risponde dicendo che questo signore i titoli ce li ha mentre non ha alcun titolo che abbia valore europeo e tanto meno italiano; ha frequentato una scuola superiore di musica, peraltro senza completarla, a Nizza, dunque questo signore riceve una nomina abusiva, illegittima. Il documento presentato dal sovrintendente madrileno è un falso.

Allora, in questo caso, caro sottosegretario, dovete dirmi se un parlamentare per avere chiarezza, risposte e giustizia rispetto ad atti illegittimi che vengono perpetrati palesemente debba, per forza, ricorrere alla magistratura ordinaria.

Ecco i motivi per cui mi dichiaro assolutamente non soddisfatto della risposta del Governo.

(Modalità dell'applicazione dell'IVA su cessioni in ambito non comunitario - n. 3-00747)

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, onorevole Contento, ha facoltà di rispondere all'interrogazione Delmastro Delle Vedove n. 3-00747 (vedi l'allegato A - Interrogazioni sezione 2).

MANLIO CONTENUTO, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, in ordine alle problematiche evidenziate nell'interrogazione al nostro

esame si fa preliminarmente presente che l'operazione cui ci si riferisce è la cosiddetta esportazione congiunta, nel qual caso la bolletta doganale deve essere intestata ad entrambi gli operatori nazionali (cedente del bene e trasformatore) e riportare, rispettivamente, sia il prezzo di cessione della materia prima, risultante dalla fattura emessa ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti del cliente estero, sia il costo della lavorazione, risultante dalla fattura emessa ai sensi dell'articolo 9, comma 1, n. 9, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nei confronti dello stesso soggetto estero. Entrambi gli operatori nazionali per legittimare la mancata applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e la costituzione del *plafond* regolato, come noto, dal decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e dalla legge 18 febbraio 1997, n. 28, devono fornire la prova della materiale uscita dei beni dal territorio comunitario. In particolare, il cedente della materia prima è tenuto ad esibire la fattura emessa nei confronti del proprio cessionario vidimata dall'ufficio doganale all'atto del compimento delle operazioni doganali di esportazione, con l'indicazione degli estremi del documento doganale emesso, in possesso del soggetto che esegue la lavorazione, integrato, successivamente, con la menzione dell'uscita dei beni dalla Unione europea, apposta, dallo stesso ufficio doganale, su presentazione dell'esemplare del documento di esportazione munito del visto della dogana di uscita. In alternativa, è data possibilità di conservare, unitamente alla fattura di cessione, una copia o fotocopia del documento doganale vistato dalla dogana di uscita, opportunamente inviatagli dal soggetto trasformatore esportatore.

È quanto mai opportuno, quindi, che i due operatori nazionali si tengano in contatto per ovviare alle situazioni incresciose rappresentate nell'interrogazione. In mancanza di tali prove documentali, l'uscita dei beni dal territorio comunitario può

essere altresì dimostrata alle condizioni stabilite dall'articolo 346 del testo unico delle leggi doganali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (condizione di reciprocità), mediante l'esibizione di attestazioni e certificazioni rilasciate da una dogana o da altre pubbliche amministrazioni estere, ovvero, di idonei documenti di trasporto internazionale.

Nell'ipotesi in cui, infine, i beni non vengano esportati, resta l'obbligo per il cedente nazionale di regolarizzare l'operazione di cessione mediante emissione di fattura integrativa con l'evidenziazione della sola imposta originariamente non addebitata.

Tanto premesso, il momento in cui il bene si considera esportato non può che coincidere con quello della materiale uscita del bene dal territorio comunitario, in base alla previsione contenuta all'articolo 8 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, conforme alle disposizioni comunitarie.

È quindi evidente — mi rivolgo all'onorevole interrogante — che una modifica nel senso prospettato sarebbe in contrasto non solo con la disciplina nazionale, che si potrebbe sostenere essere tranquillamente modificabile sotto questo profilo, ma con un preciso principio di una direttiva comunitaria, alla quale è anche condizionata l'attività legislativa del nostro paese; ciò per scongiurare, tra l'altro, il pericolo di elusione di disposizioni concernenti benefici fiscali in capo al cedente dei beni, come l'acquisizione di un *plafond*, collegabili soltanto all'effettiva esportazione dei beni. Anche in base ai dati di cui disponiamo ci sono, purtroppo, segnalazioni che dimostrano come in alcuni casi, effettivamente, i beni non siano stati esportati. Ecco le ragioni che presiedono anche alla particolare attenzione dedicata alla disciplina di un settore rilevante e delicato come quello evidenziato dall'onorevole Delmastro Delle Vedove.

Inoltre, l'introduzione di alcune formalità, quale la segnalazione di operazioni agli uffici doganali, potrebbe risultare molto complessa, soprattutto nell'ipotesi

(molto frequente) in cui operino più soggetti trasformatori per l'attuazione di diverse fasi di lavorazione, con notevole appesantimento degli obblighi da parte degli operatori stessi e delle dogane interessate, le quali sarebbero costrette a seguire la merce in tutte le predette fasi. Tra l'altro, l'indicazione annuale delle quantità esportate configurerebbe un obbligo superfluo, tenuto conto che i dati necessari sono estrapolabili dalle dichiarazioni di esportazioni già in possesso degli uffici doganali.

Va infine ricordato (ciò può rassicurare l'onorevole interrogante) che la prova dell'avvenuta esportazione può essere fornita non solo con un'attestazione ufficiale apposta dall'autorità estera — si condivide la preoccupazione espressa dall'interrogante circa la difficoltà di ottenerla, in rapporto alle amministrazioni di altri paesi — ma anche (questo è il punto più importante) con dichiarazioni del cliente estero che confermi la ricezione della merce, purché accompagnata (in base alla disposizione prevista nell'articolo 346 del testo unico delle leggi doganali) da idonei documenti di trasporto internazionale come lettere di vettura e polizze di carico, anche questi in possesso del cliente estero.

Onorevole Delmastro Delle Vedove, la questione che lei ha posto è stata oggetto di una approfondita analisi, anche su suggerimento di chi sta parlando, poiché riguarda un settore importante per le nostre esportazioni. Sottolineo che gli uffici ed io stesso siamo a disposizione qualora le associazioni di categoria volessero approfondire questo tema delicato e complesso, al fine di evidenziare per il futuro modalità che possano conciliare una duplice esigenza: quella dell'interesse della nostra amministrazione pubblica ad evitare che siano dichiarate non imponibili operazioni che, in realtà, non sono indirizzate all'estero e quella degli operatori, che lo stesso onorevole ha tutelato con quest'atto di sindacato ispettivo, che vorranno proporre iniziative per rendere più semplici anche questi adempimenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Delmastro Delle Vedove ha facoltà di replicare.

SANDRO DELMASTRO DELLE VEDOVE. Grazie, Presidente.

Onorevole sottosegretario, debbo ringraziarla in maniera esplicita per la sua risposta esaustiva, anche se non risolutiva di tutti i problemi. Sono particolarmente soddisfatto perché mi è parso che lei abbia perfettamente compreso la grande rilevanza, per un distretto industriale di eccellenza come quello del Biellese, della questione che ho ritenuto di sottoporre all'attenzione del ministero.

Il distretto biellese, normalmente, esporta verso paesi extracomunitari, soprattutto Stati Uniti, Canada ed altri: avviene sovente, come il sottosegretario ha perfettamente compreso, che il cliente straniero disponga in modo preciso di inviare i beni acquistati (nel caso del Biellese, i tessuti), presso altro soggetto italiano incaricato di compiere successive lavorazioni, ad esempio la confezione.

È chiaro che non esiste un rapporto contrattuale fra i due soggetti italiani, in quanto il primo cliente si limita a dare esecuzione ad un ordine recepito dal cliente straniero. Sicché, può accadere che, per fatti non attribuibili alla volontà del primo cliente, si possa cadere nell'inconveniente di dover subire anche sanzioni perché non si realizza l'esportazione della merce.

È anche vera la sua osservazione, secondo la quale, se non vi fosse una particolare attenzione al di là del rispetto delle norme comunitarie e nazionali, in questo caso sarebbe possibile utilizzare tale strumento per realizzare una chiara forma di elusione.

Tuttavia, ho gradito la parte finale della sua risposta, che certamente sottoporro alle associazioni di categoria e, segnatamente, all'unione industriale biellese ed ai suoi consulenti che da tempo studiano tale questione. Mi riferisco alla disponibilità sua personale e del ministero di studiare insieme meccanismi più agili e snelli, an-

che se nella parte finale della sua risposta emerge che, probabilmente, vi è qualche idea positiva.

Sicuramente, dunque, nel dichiararmi estremamente soddisfatto per la sua risposta, che una volta tanto non è formale o di stile, ma decisamente ponderata e frutto di uno studio approfondito — che, tra l'altro, conferma la sua consueta e collaudata disponibilità all'approfondimento di tutti i temi — ne prendo atto e temo che probabilmente insieme ai rappresentanti dell'unione industriale biellese verrò a disturbarla, facendo tesoro del suo invito a recarmi presso il ministero e presso la sua persona per tentare di trovare soluzioni che agevolino un settore di eccellenza, che ha un peso determinante nell'economia nazionale e che, in particolare per il Biellese, riveste una rilevanza assolutamente strategica.

La ringrazio, dunque, onorevole sottosegretario, sperando che nelle aule del Parlamento si possano sempre avere risposte indubbiamente precise e non di stile, mirate alla sostanza del problema quale quella che lei mi ha dato.

(Determinazione, ai fini ICI, del valore degli immobili ove sono situati gli impianti dell'ENEL — n. 3-01167)

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, onorevole Conto, ha facoltà di rispondere all'interrogazione Caparini n. 3-01167 (vedi l'allegato A — Interrogazioni sezione 3).

MANLIO CONTO, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, la riduzione del gettito dell'imposta comunale sugli immobili discende dalla presentazione agli uffici provinciali dell'agenzia del territorio da parte dell'ENEL di numerose denunce di variazione dello stato delle unità immobiliari urbane appartenenti al gruppo speciale D con le quali, nella generalità dei casi, vengono proposte rendite catastali inferiori rispetto a quelle già accertate e presenti nella banca dati.

Al riguardo, è opportuno preliminarmente ricordare che la determinazione dell'ICI relativa agli impianti produttivi posseduti dall'ENEL può essere effettuata, in via generale, seguendo le disposizioni del decreto legislativo sul riordino della finanza degli enti territoriali il quale, per la tipologia di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, stabilisce che il valore ai fini ICI è determinato in base alle scritture contabili fino all'anno nel corso del quale gli stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita (articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504).

Per questi fabbricati i soggetti passivi ai fini ICI hanno, inoltre, la possibilità di esperire la cosiddetta procedura Docfa prevista dal decreto ministeriale del 19 aprile 1994, n. 701, recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, che comporta, nel caso di specie, l'accatastamento degli impianti produttivi con l'attribuzione di una rendita proposta dallo stesso dichiarante la quale viene assunta alla base del calcolo dell'imposta comunale a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali.

Pertanto, i problemi prospettati dai comuni in cui hanno sede le centrali termoelettriche dell'ENEL dipendono dal fatto che la predetta società, che aveva in precedenza assolto il tributo in base alle scritture contabili, ha successivamente presentato numerose variazioni in diminuzione delle rendite catastali incidendo in tal modo negativamente sul gettito dell'imposta comunale sugli immobili con evidenti ripercussioni sui relativi bilanci.

L'agenzia del territorio ha rappresentato che per la definizione della predetta rendita la società richiedente assume autonomamente gli elementi di natura tecnico-estimale dei singoli fattori che concorrono ordinariamente alla formazione del valore del bene oggetto di stima e, quindi, della relativa rendita catastale. La

circostanza segnalata dagli onorevoli interroganti, laddove si evidenzia che in alcuni casi l'ENEL procede alla rideterminazione nelle aree di pertinenza degli impianti industriali attribuendo al terreno una valenza prettamente agricola, dipende proprio dall'applicazione di detta procedura. In proposito, l'agenzia ha tuttavia precisato che la diversa valutazione dell'area ha, in generale, una limitata incidenza sul valore del complesso industriale in questione, che è influenzato, invece, sensibilmente dal valore del costo dei macchinari installati presso le centrali di produzione di energia elettrica che spesso vengono sottostimati o non compresi nelle dichiarazioni di parte.

Inoltre, circa l'opportunità di respingere la denuncia di variazione presentata dall'ENEL agli uffici tecnici erariali va chiarito che, in base all'attuale ordinamento normativo, gli elementi tecnico-estimale, compresa la rendita catastale, dichiarati negli atti di aggiornamento sottoscritti da tecnici abilitati tenuti ad accertare preliminarmente l'esistenza dei requisiti necessari alla presentazione possono essere modificati dall'ufficio entro un anno dalla data di presentazione degli stessi. Il combinato disposto della normativa vigente (decreto ministeriale n. 701 del 1994 e articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342) comporta, inoltre, che per il periodo intercorrente tra la data di presentazione della denuncia di variazione in catasto e la data di notifica della rendita catastale modificata dall'ufficio le imposte vengano corrisposte sulla base della rendita proposta dalla parte. Pertanto, per tale periodo, i minori introiti a favore dei soggetti impositori non sono più recuperabili.

È importante, comunque, evidenziare che per compensare le minori entrate derivanti ai comuni dalla variazione delle predette rendite catastali si sono succeduti nel tempo diversi interventi normativi finalizzati ad attribuire a tali enti territoriali un contributo statale. In particolare, prima la legge finanziaria per il 1999, legge 23 dicembre 1998, n. 448, citata dagli onorevoli interroganti, poi la legge

finanziaria per il 2001, legge 23 dicembre 2000, n. 388, hanno previsto per gli anni dal 1998 al 2000 l'assegnazione di un contributo da parte dello Stato a favore dei comuni che hanno subito minori entrate derivanti dal gettito ICI per le ragioni suddette. La stessa legge finanziaria per il 2001 ha, inoltre, previsto all'articolo 64 che a decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D sono compensati con un corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a lire 3 milioni, pari ad euro 1.549,37, e allo 0,5 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno.

Al riguardo il Ministero dell'interno, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, ha emanato il decreto 1° luglio 2002, n. 197, recante la determinazione delle rendite catastali ed i conseguenti trasferimenti erariali ai comuni che, ai sensi del citato articolo 64, disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione dei trasferimenti erariali aggiuntivi a favore dei comuni che subiscono minori entrate relative all'imposta comunale sugli immobili per effetto del fenomeno di cui trattasi.

Appare, pertanto, evidente come per effetto dell'intervento normativo cui si è fatto cenno lo Stato si sia fatto carico, con una norma a regime, del maggior onere corrispondente ai minori introiti relativi all'ICI conseguiti dai comuni a causa del sistema di autodeterminazione della rendita in argomento nei limiti in cui tale maggior onere non possa essere fisiologicamente sopportato dalle finanze di detti enti.

Qualora, poi, non sussistessero i presupposti per rendere operativo l'intervento finanziario da parte dell'amministrazione statale, va confermato agli onorevoli interroganti che, su sollecitazione degli uffici di collaborazione del ministro, l'agenzia del territorio ha comunque assicurato che al fine di contenere detto fenomeno provvederà a rinnovare alle strutture periferi-

che la raccomandazione di sottoporre tempestivamente a verifica, anche attraverso specifici sopralluoghi, tutte le istanze relative ad unità immobiliari appartenenti alle categorie speciali e particolari presentate con modifiche in diminuzione della rendita catastale e di provvedere contestualmente all'eventuale atto di notifica.

Ciò nondimeno, oltre a poter confermare che nel caso segnalato riguardante il comune di Sellero, come già precisato in sede di svolgimento di precedente atto di sindacato ispettivo, l'Ufficio del territorio di Brescia ha a suo tempo sottoposto a verifica il valore della rendita catastale proposta dalla società ENEL e che la vicenda è ancora al vaglio dei giudici tributari, si assicura che grazie anche alla segnalazione effettuata dagli onorevoli interroganti gli uffici dell'amministrazione verranno sollecitati affinché procedano tempestivamente ad ogni doverosa verifica per accertare in generale eventuali violazioni finalizzate ad eludere il pagamento delle imposte di cui trattasi.

PRESIDENTE. L'onorevole Caparini ha facoltà di replicare.

DAVIDE CAPARINI. Prendo atto con enorme piacere dell'intervento del Governo. Devo dire che si nota un notevole salto di qualità nell'affrontare questo annoso problema. Al riguardo, il sottosegretario Contento ha sottolineato come già nel passato si sia tentato di porre rimedio, ma oggi abbiamo finalmente una posizione chiara, volta ad evidenziare la soluzione di un problema che obiettivamente è un problema che ha attanagliato molti comuni, che hanno visto i loro bilanci immediatamente ed istantaneamente prosciugarsi per svariate centinaia di milioni di vecchie lire.

Dunque, in questo senso, finalmente si passa ad una visione che non è più « doppiopesista » (dove l'artigiano è comunque costretto a pagare l'ICI, rispettando regole ben precise e ferree, mentre alcune grandi imprese, come l'ENEL, hanno la possibilità di scorrazzare, addirittura applicando a loro stesse dei valori patrimoniali, che poi

alla resa dei conti la stessa amministrazione ha definito assolutamente inadeguati). Finalmente, vi è quindi anche un salto di qualità nell'affrontare questa grande *lobby* dell'ENEL, che abbiamo visto anche nel corso dell'esame di questa finanziaria al Senato, assestare dei colpi di coda nel tentativo di intervenire sulla decisione — presa addirittura all'unanimità da questo Parlamento — relativa ai canoni.

Pertanto il principio, più volte affermato da questa maggioranza e dall'attuale Governo, è un principio in base al quale vi deve essere una cassa di compensazione e comunque un indennizzo per lo sfruttamento delle risorse e per lo sfruttamento del territorio. In questo senso questa notevole svolta dal punto di vista culturale e dal punto di vista dell'approccio a tale problematica rappresenta una svolta che non posso che accogliere in modo più che favorevole, ringraziando il Governo per questo intervento.

(Decreto interdirigenziale sul riequilibrio finanziario e gestorio delle agenzie di scommesse ippiche e sportive — n. 3-01270)

PRESIDENTE. Il sottosegretario per l'economia e le finanze, onorevole Contento, ha facoltà di rispondere all'interrogazione Masini n. 3-01270 (*vedi l'allegato A — Interrogazioni sezione 4*).

MANLIO CONTENTO, *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. L'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, ha introdotto disposizioni in materia di ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive. Con successivo decreto interdirigenziale del 6 giugno 2002, emanato ai sensi del citato articolo 8, è stato previsto, per quanto interessa ai fini dell'oggetto dell'odierna interrogazione, quanto segue: in primo luogo, la rateizzazione dei pagamenti, da parte dei concessionari della raccolta delle scom-

messe, delle quote di prelievo dovute alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, ossia il 15 giugno 2002 e dei minimi garantiti dovuti per gli anni 2000 e 2001; in secondo luogo, la definizione delle condizioni per recedere dalla Convenzione da essi stipulata per l'esecuzione del servizio; in terzo luogo, la determinazione di un nuovo criterio del calcolo del minimo garantito a decorrere dal 2002, in base all'effettiva raccolta dell'anno precedente.

Come è stato segnalato dalla competente amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla formazione dei contenuti di tale provvedimento — predisposto d'intesa con l'UNIRE, il CONI, il Ministero delle politiche agricole e forestali, il Ministero per i beni e le attività culturali e le altre amministrazioni ed enti titolari a vario titolo di interessi pubblici ed economici — hanno fattivamente contribuito anche le categorie direttamente interessate dal provvedimento, partecipando a più incontri durante i lavori preparatori.

Tuttavia, avverso questo decreto interdirigenziale, sono stati presentati numerosi ricorsi giurisdizionali (oltre 700) che, sostanzialmente denunciano una serie di vizi di legittimità del provvedimento stesso tra cui, in particolare: l'omessa rideterminazione delle condizioni economiche delle convenzioni accessive alle concessioni per l'esercizio delle scommesse, essendosi l'amministrazione e gli enti concedenti limitati — secondo i ricorrenti — a stabilire soltanto modalità di pagamento; la mancata rideterminazione della misura di minimi garantiti per gli anni 2000 e 2001 nonché l'incongruità del criterio di riparametrazione delle stesse somme per gli anni 2002 e seguenti; infine, l'insufficienza del termine di 30 giorni per esprimere la volontà di aderire ovvero di recedere.

Con il nuovo decreto interdirigenziale del 2 agosto 2002, l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nel dare atto ai ricorrenti dell'esito favorevole di alcune ordinanze cautelari emanate dai giudici amministrativi di primo grado, nell'intento altresì di fondare la propria condotta amministrativa su canoni di impar-

zialità e buon andamento, ha apportato alcune modifiche al precedente decreto del 6 giugno, prorogando, in particolare dal 15 luglio 2002 al 15 ottobre 2002, il termine entro il quale i concessionari possono effettuare le rispettive scelte di adesione alle condizioni ridefinite ovvero di recesso alla concessione.

Anche questo nuovo decreto è stato oggetto di numerosi ricorsi giurisdizionali, presentati davanti al Tribunale amministrativo regionale (oltre 200 ricorsi), per motivi sostanzialmente analoghi rispetto a quelli contenuti nei ricorsi che hanno interessato il primo decreto interdirigenziale.

Per quanto concerne l'esito complessivo del contenzioso ancora in corso, da quanto appreso dalla competente amministrazione dei monopoli di Stato, a fronte di numerose ordinanze di sospensione dell'efficacia dei decreti emessi dai Tribunali amministrativi aditi in sede cautelare, va segnalato che il Consiglio di Stato, a più riprese, nel decidere l'appello avverso alcune delle ordinanze emesse dai vari Tribunali amministrativi regionali, ha affermato testualmente che il decreto interdirigenziale impugnato ha correttamente dato applicazione ai principi stabiliti dai commi 1 e 2 dell'articolo 8, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2002, n. 16.

È significativo rappresentare che anche il TAR del Lazio, con recente ordinanza del 9 ottobre 2002, si è uniformato alle predette pronunce rese dal Consiglio di Stato. L'andamento del contenzioso, per come la situazione si è evoluta, induce a ritenere un esito favorevole dei giudizi per l'amministrazione pubblica in sede di decisione di merito.

Va altresì fatto presente, per una esauriente rappresentazione del quadro normativo, che la legge n. 265 del 22 novembre 2002, di conversione del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, concernente disposizioni urgenti in materia fiscale, ha introdotto, con l'articolo 5-bis, una disposizione con la quale, al fine di consentire una compiuta ricognizione dei punti di

raccolta delle scommesse ippiche e sportive, resi disponibili per effetto dei provvedimenti dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di cessazione dei rapporti di concessione di cui trattasi, sono stati sospesi, fino al 31 gennaio 2003, gli effetti di detti provvedimenti nonché i termini per la loro impugnazione. È evidente — lo dico all'onorevole interrogante — che questa sospensione è avvenuta anche al fine di acclarare quali potranno essere gli effetti proprio in dipendenza dell'esecuzione del decreto interdirigenziale richiamato dall'interrogante.

Per completezza, in considerazione del fatto che la risposta predisposta non ne fa cenno, devo aggiungere che è pendente anche una procedura di fronte ad un collegio arbitrale, in cui buona parte di questi concessionari hanno evocato in giudizio l'amministrazione dell'economia e delle finanze insieme a quella dell'agricoltura, oltre all'amministrazione autonoma competente, chiedendo nei suoi confronti sostanzialmente la pronuncia di una condanna per un supposto danno, a fronte del quale le amministrazioni si sono già costituite nel giudizio arbitrale, chiedendo il rigetto della domanda, ritenendo la stessa completamente infondata.

L'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha segnalato che a fine novembre risultavano già sottoscritte 266 dichiarazioni di adesione e quattro atti di recesso dal rapporto concessorio. Infine, riguardo alla questione segnalata dagli onorevoli interroganti, secondo cui la mancata definizione della controversia esporrebbe il settore all'indiscriminata concorrenza illegale, occorre evidenziare come nell'attività di raccolta delle scommesse si sia registrato rispetto all'anno 2001 un incremento nel settore delle scommesse ippiche di circa il 4 per cento ed un aumento di circa il 20 per cento per quelle sportive. Tutto questo naturalmente non esclude che si possa procedere, come peraltro auspicato anche nelle premesse dello stesso decreto interdirigenziale del 6 giugno 2002, con interventi mirati ad una rivisitazione più organica della disciplina in materia di scommesse per il rilancio del

settore economico nel senso sollecitato dalle categorie interessate e quindi anche dagli onorevoli interroganti. A questo proposito, vorrei aggiungere, come sarà sicuramente noto, perché conosco l'interrogante e so che si occupa di queste vicende, che attualmente c'è un confronto che si sta svolgendo al Senato in sede di votazione della legge finanziaria su alcuni emendamenti che hanno come scopo, tra l'altro, proprio quello di rafforzare il settore delle scommesse introducendo delle modifiche normative che sono particolarmente invocate dalla categoria dei concessionari.

Con altrettanta sincerità debbo dire che alcune delle richieste che vengono avanzate, come quelle relative alla riduzione dei prelievi a favore di CONI ed UNIRE e quelle relative ad un abbassamento notevole dall'imposta che viene applicata a questo tipo di scommesse, sono di difficile accoglimento, per ovvie ragioni che riguardano il CONI e l'UNIRE, che sotto il profilo del bilancio non godono, purtroppo, di ottima salute, nonché per la situazione dei conti pubblici che non ci permette di fare di più di quello che ci stiamo attrezzando a fare. Ciononostante, noi riteniamo che anche nei confronti di questo settore debba essere al più presto, speriamo con l'ausilio anche dei concessionari interessati, posta la parola fine ad un contenzioso che, come lei sicuramente sa, è stato determinato da scelte legislative e regolamentari completamente sbagliate che hanno introdotto dei meccanismi rivelatisi poi fallimentari nell'applicazione perché non tenevano conto dell'effettiva raccolta, cioè del mercato.

PRESIDENTE. L'onorevole Masini ha facoltà di replicare.

MARIO MASINI. Signor Presidente, intendo ringraziare il sottosegretario Contente per la risposta che ritengo puntuale sotto il profilo cronologico, attenta ed esaustiva. Nondimeno non posso non sottolineare, prendendo spunto proprio dalla chiusura dell'intervento del sottosegretario, una necessità temporale improcrastinabile che chiudeva l'interrogazione pre-

sentata da me e dagli altri colleghi. Signor sottosegretario, lei sa che in Senato, come ha sottolineato, si stanno producendo degli effetti correttivi ma che sono tutti incentrati sulla parte *no cost* del riordino del sistema di raccolta di giochi e scommesse. Nondimeno, lei ha voluto ottimamente sottolineare che c'è ancora una sostanziale propensione al gioco, in aumento in questo ultimo anno del 4 per cento nel settore ippico e del 20 per cento nel settore delle scommesse in genere. Questo significa che l'ente di riferimento, come lei sa, non potendo riscuotere non solo i minimi garantiti, ma neanche la parte di prelievo dovuto al settore, è in grosse difficoltà economiche. Nell'assestamento di bilancio l'ente UNIRE vede un bilancio previsionale in chiusura con 100 miliardi di lire di debito per la prima volta ed una propensione ad ulteriori 70 miliardi di lire in negativo per l'inizio del prossimo anno. Questo non permette di garantire non solo la corretta gestione dell'ente, ma certamente neanche il sostentamento al piano allevatorio e al programma di premi e provvidenze, che poi reggono tutto il sistema della raccolta delle scommesse perché senza spettacolo e senza corse, soprattutto nel settore ippico, la raccolta verrebbe a diminuire.

Ed ecco perché le ripeto che è urgente un incontro con i concessionari della raccolta per tentare di dirimere definitivamente il problema del contenzioso legato ai minimi ed ai prelievi. Bisogna permettere all'UNIRE, non soltanto di chiudere il bilancio del 2002, ma anche di programmare e manifestare a tutte le categorie del settore un possibile bilancio di previsione per il 2003.

Comunque, signor sottosegretario, la ringrazio ritenendo più che esauriente la sua risposta.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sospendo la seduta che riprenderà alle ore 16,30 con immediate votazioni nominali.

La seduta, sospesa alle 15,45, è ripresa alle 16,30.

Si riprende la discussione del disegno di legge n. 3288 ed abbinata.

**(Ripresa esame dell'articolo 2
— A.C. 3288)**

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 3288, in materia di trattamento penitenziario.

Ricordo che questa mattina è stata accantonata la votazione dell'articolo 2.

Avverto che la Commissione ha presentato l'emendamento 2.70 (*vedi l'allegato A — A.C. 3288 sezione 4*) del quale do lettura: al comma 1, capoverso 2-*sexies*, secondo periodo, le parole: « Il procuratore della Repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « Il procuratore generale presso la Corte d'appello ».

Qual è il parere del Governo sul suddetto emendamento ?

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 2.70 della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.70 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Palma. Ne ha facoltà.

NITTO FRANCESCO PALMA. Signor Presidente, si tratta dell'emendamento che sostituisce la figura del procuratore della Repubblica con quella del procuratore generale presso la corte d'appello. Credo, tuttavia, che il suddetto emendamento non sia ancora sufficiente per una corretta formulazione della norma.

Vorrei segnalare che nel capoverso 2-*sexies*, comma 1, dell'articolo 2, nel quale si propone di inserire il testo oggetto dell'emendamento, si prevede che il tribunale decide in camera di consiglio nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del

codice di procedura penale, il che significa che la decisione viene assunta con ordinanza. Il tribunale decide, inoltre, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento (è un chiaro riferimento al provvedimento del ministro). Si prevede poi che il procuratore generale presso la corte d'appello (se viene approvato l'emendamento in questione), il detenuto o l'internato possono proporre, entro dieci giorni, ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza emessa dal tribunale di sorveglianza. Il ricorso, inoltre, non sospende, così come previsto dal suddetto capoverso, l'esecuzione del provvedimento.

Signor Presidente, il problema che mi permetto di segnalare alla Commissione è il seguente...

PRESIDENTE. Prego il Comitato dei nove di seguire.

Prego, onorevole Palma.

NITTO FRANCESCO PALMA. Poiché nell'articolo 666, comma 7, si afferma che il ricorso non sospende l'ordinanza, salvo che il giudice disponga altrimenti, è chiaro che l'espressione: « Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento », sarebbe di per sé ultronea, in quanto vigerebbe la disciplina generale di cui all'articolo 666.

Poiché nel testo del capoverso 2-*sexies* si parla di provvedimento, con riferimento alle determinazioni del ministro, e di ordinanza, con riferimento alle determinazioni del tribunale di sorveglianza, sembrerebbe, in linea interpretativa, che il provvedimento, la cui esecuzione non è sospesa da ricorso, sia il provvedimento del ministro. Ciò sembra in via di interpretazione.

Se ciò fosse vero, ci troveremmo di fronte ad una singolare situazione: essendo la normativa in questione speciale rispetto alla legge generale, dovrebbe avere maggior valore questa disciplina, in quanto speciale. Pertanto, il ricorso non sospenderebbe l'esecuzione del provvedimento del ministro anche quando l'ordinanza del tribunale di sorveglianza avesse accolto il reclamo presentato dall'internato

o dal detenuto, con l'ulteriore aggravante che ci troveremo, *rara avis*, nel nostro ordinamento di fronte all'unico caso in cui un provvedimento che accoglie il reclamo che proviene dall'imputato, dal detenuto o dall'internato e che restaura una situazione di diritto non avrebbe alcuna forma di esecuzione, con conseguente incostituzionalità della norma.

Per questa ragione, mi permetto di proporre, signor Presidente, non essendo membro della Commissione giustizia e non avendo potuto seguire i lavori, che la Commissione provveda ad un'ulteriore modifica emendativa, sostituendo il termine « provvedimento » con « ordinanza » ed il ricorso non sospenderebbe l'esecuzione dell'ordinanza — che sarebbe sicuramente più chiaro, ma del tutto inutile perché la disciplina generale, quella prevista nell'articolo 666, comma 7 già lo prevede —, ovvero, se così dovesse restare la norma, avrei forti dubbi, anche sotto il profilo della costituzionalità, e con il consenso dei presidenti di gruppo sarò costretto quanto meno ad astenermi dalla votazione dell'articolo 2.

LUIGI VITALI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUIGI VITALI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo non vi sia bisogno di alcun « ritocco »; anche prendendo atto della dotta disquisizione del collega Palma, ritengo che la norma vada interpretata così com'è e ricordo che anche i lavori preparatori, nonché il dibattito in Assemblea, rappresentano elementi che la giurisprudenza tiene in considerazione ai fini dell'interpretazione.

Reputo pertanto che anche all'esito di questo chiarimento, che sottoscrivo per conto del Comitato ristretto e credo anche a nome della Commissione giustizia, il provvedimento non sia del ministro, bensì del tribunale di sorveglianza.

Credo pertanto che non sia necessario alcun ulteriore intervento su questo

comma e chiedo pertanto di procedere con la votazione dell'emendamento 2.70 della Commissione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a me sembra che, sia pure nella totale disattenzione dell'Assemblea su una materia di questa rilevanza, il rilievo tecnico-giuridico che il collega Palma ha sollevato, ulteriore rispetto al rilievo fondato, sollevato stamani, sia parimenti fondato, forse in misura ancora maggiore.

Pertanto, vorrei anch'io richiamare l'attenzione del relatore Vitali e del presidente Pecorella, dal momento che vi è stato un primo momento in cui il collega Palma, *in extremis*, prima del voto finale sull'articolo, ha sollevato una questione che successivamente ha portato ad un emendamento della Commissione. Adesso a me sembra che ci si trovi nella stessa situazione: non credo che si possa, collega Vitali, far riferimento alle dichiarazioni. C'è infatti un testo di legge che, sia pure senza il nostro voto, vi accingete ad approvare.

Il testo di legge, al primo comma, avendo come soggetto giuridico il tribunale, afferma che, entro dieci giorni, si pronuncia sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento. È quindi chiarissimo che il provvedimento, come è giusto — l'espressione non è sbagliata — sia quello del ministro della giustizia, mentre — sostiene il relatore Vitali in risposta all'obiezione del collega Palma — si dovrebbe leggere l'ultimo periodo, che afferma che il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, come se significasse che il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza. Qui stiamo parlando di un'ordinanza che interviene entro dieci giorni per dire se sussistano o meno i presupposti per il provvedimento del ministro. Noi non possiamo approvare una norma di questa rilevanza lasciando questa ambiguità!

L'intero testo della legge, in particolare l'articolo 41-*bis*, fa riferimento al provvedimento dell'autorità politica, ovvero del ministro. Il termine tecnico « ordinanza » riguarda il provvedimento adottato dal tribunale il quale, a sua volta è ricorribile, come abbiamo visto, dal procuratore generale presso la corte d'appello, dal detenuto e quant'altro.

Quindi, a me pare che non si possa dire « alla luce del dibattito è emerso chiaramente », perché la norma di legge è chiarissima, ma è sbagliata (e ringrazio il collega Palma di averlo fatto rilevare)! Mi pare che il Comitato dei nove, come ha provveduto con il nuovo emendamento, potrebbe, nel giro di trenta secondi o cinque minuti di sospensione, provvedere anche a modificare questo svarione tecnico; nelle leggi questo può sempre accadere, ma quando ci si accorge in tempo, bisogna rimediare in tempo!

Quindi, suggerirei alla Commissione e, in modo particolare, al presidente Pecorella — perché è lui il presidente del Comitato dei nove, essendo il presidente della Commissione —, di chiedere cinque minuti di sospensione e varare la rettifica tecnico-giuridica che è stata proposta, in modo che poi si possa votare. Noi non voteremo questo testo, ma chiediamo che almeno il testo che esce da quest'aula non contenga uno svarione di questo tipo!

GAETANO PECORELLA, *Presidente della II Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA, *Presidente della II Commissione*. Signor Presidente, credo francamente che stiamo discutendo sul nulla, perché il termine « provvedimento », che viene utilizzato due volte nel testo, fa riferimento a due tempi completamente diversi: il provvedimento iniziale, che è quello del ministro, e il provvedimento del tribunale di sorveglianza; ma tra il provvedimento iniziale e il ricorso vi è il provvedimento del tribunale di sorveglianza; quindi, credo che chiunque legga « il ricorso non sospende l'esecuzione del

provvedimento » pensi e faccia riferimento alla frase immediatamente precedente, dove si parla del provvedimento del tribunale di sorveglianza. Una interpretazione letterale e logica non può che portare a questo risultato. Non mi pare assolutamente necessario modificare il testo della norma.

PRESIDENTE. Sostituire la parola « provvedimento » con la parola « ordinanza » sarebbe sufficiente ad accogliere le obiezioni?

GAETANO PECORELLA, *Presidente della II Commissione*. Sarebbe sufficiente, ma inutile. Se vogliamo sospendere per cinque minuti per consentire di modificare il testo, sostituendo la parola « ordinanza » alla parola « provvedimento », per carità, non abbiamo nulla in contrario; ma è chiarissimo che il ricorso non può che sospendere l'esecuzione del provvedimento rispetto al quale si fa ricorso e non l'esecuzione di un altro provvedimento. Però...

PRESIDENTE. Non è necessario neanche sospendere la seduta. Se c'è accordo nel sostituire alla parola « provvedimento » la parola « ordinanza »...

GAETANO PECORELLA, *Presidente della II Commissione*. Per quel che riguarda il presidente, ma credo anche la Commissione, vi è accordo, anche perché riteniamo non cambi nulla.

GIANNICOLA SINISI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, si tratta di un raffinato sofisma, perché le parole « provvedimento » e « ordinanza », nel codice, sono espressioni che coincidono, una più precisa e l'altra più generica. La sequenza logica e letterale è quella descritta dal presidente Pecorella. Se si vuole fare una sostituzione *ex officio*, non abbiamo nulla in contrario, ma ci

sembra che la questione non debba neanche essere posta in termini emendativi, quanto nel senso di una maggiore chiarezza espositiva.

PRESIDENTE. Però, siccome qualche riga sopra si dice « provvedimento », riferendosi ad un altro provvedimento, quello del ministro, che non è l'ordinanza (*Applausi del deputato Boato*), se siete d'accordo, nell'ultimo periodo dell'articolo 2 la parola « provvedimento » è sostituita dalla parola « ordinanza ». Onorevole Vitali, c'è bisogno di cinque minuti di sospensione?

LUIGI VITALI, Relatore. Signor Presidente, riteniamo che la formulazione debba rimanere quella attuale.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.70 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	333
<i>Votanti</i>	330
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	166
<i>Hanno votato sì</i>	327
<i>Hanno votato no</i> ..	3).

Prendo atto che l'onorevole Santulli non è riuscito a votare.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	344
<i>Votanti</i>	333
<i>Astenuti</i>	11
<i>Maggioranza</i>	167
<i>Hanno votato sì</i>	322
<i>Hanno votato no</i> ..	11).

(Esame dell'articolo 3 - A.C. 3288)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 e delle proposte emendative ad esso presentate (*vedi l'allegato A - A.C. 3288 sezione 5*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

LUIGI VITALI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

GIANNICOLA SINISI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, intervengo per ritirare l'emendamento Lumia 3.5, di cui sono cofirmatario.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo alla votazione dell'emendamento Buemi 3.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, mi sembra un punto importante, soprattutto dopo che l'Assemblea ha respinto la previsione di giurisdizionalizzare l'applicazione dell'articolo 41-bis.

Con l'emendamento al nostro esame, si chiede che l'articolo 41-bis non venga messo a regime. Non si prevede - com'è successo finora - una proroga annuale, ma una proroga fino al 31 dicembre 2006.

Quindi, si va oltre i termini previsti dal Governo nel suo disegno di legge che conteneva una richiesta di proroga al 31 dicembre 2005.

Credo che, nel momento in cui l'Assemblea ha scelto di lasciare la competenza dell'applicazione dell'articolo 41-*bis* ad un organo politico come il ministro, proprio per evitare censure di incostituzionalità, bisogna mettere un limite temporale ad una norma che sicuramente è eccezionale, di emergenza, e che contrasta — come dicevo precedentemente — con i principi direttivi della legge Gozzini che disciplina l'ordinamento penitenziario di cui l'articolo 41-*bis* fa parte.

Vorrei ricordare, ancora una volta — scusate se lo ripeto — che la Corte costituzionale, in più occasioni, ha ribadito che le norme di emergenza e quelle eccezionali, che pure possono essere necessarie in momenti particolari, sono, tuttavia, conciliabili con i principi costituzionali solo se e in quanto sono limitate nel tempo. Chiedo, dunque, l'approvazione dell'emendamento al nostro esame che concede un ampio spazio rispetto all'applicazione dell'articolo 41-*bis* ma, almeno, non lo pone definitivamente nel nostro ordinamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, intervengo per aggiungere la mia firma all'emendamento al nostro esame e al successivo Mancini 3.1. Condivido il richiamo del collega Pisapia alla giurisprudenza della Corte costituzionale riguardo alla temporaneità di questo tipo di norme, visto che l'Assemblea ha respinto tutte le altre proposte emendative riguardanti il vaglio giurisdizionale di queste norme.

Annuncio il voto favorevole sull'emendamento in esame e sul successivo Mancini 3.1.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Avverto che la votazione avverrà a scrutinio palese.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buemi 3.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	365
<i>Votanti</i>	360
<i>Astenuti</i>	5
<i>Maggioranza</i>	181
<i>Hanno votato sì</i>	38
<i>Hanno votato no</i> ..	322).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Mancini 3.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mancini. Ne ha facoltà.

GIACOMO MANCINI. Signor Presidente, ringrazio l'onorevole Boato per il sostegno al mio emendamento e per la battaglia comune che egli intende condurre contro questo provvedimento.

Questo emendamento ha due finalità: la prima è quella di rendere stabile e definitiva la regolamentazione delle videoconferenze; la seconda è quella di confermare all'articolo 41-*bis* il carattere di norma temporanea ed emergenziale.

Il carcere duro rimarrebbe, così, uno strumento utilizzato, nella lotta alla mafia, per un certo numero di anni (precisamente fino al 31 dicembre 2005), trascorsi i quali si dovranno tirare le somme e si dovranno valutare i risultati ottenuti, considerando: quanti detenuti si saranno pentiti; quanti avranno fornito informazioni utili per sconfiggere il crimine organizzato; quanti avranno reciso i legami con le loro organizzazioni. Quella sarà anche l'occasione per valutare quanti, approfittando dei benefici concessi ai pentiti, sono tornati in libertà pur essendo pluriomicidi (lo ricordo ai colleghi che hanno a cuore la salvaguardia dell'ordine pubblico); quanti, pur essendo pagati profumatamente dallo